

AI SOCI SIOT

Carissimi Soci,

inauguriamo una nuova rubrica di carattere legale, che auspichiamo possa essere feconda di stimoli ed informazioni.

Vorremmo cioè offrirVi, da un lato, la possibilità di approfondire le problematiche professionali, non solo in tema di responsabilità professionale medica, ma anche su aspetti di carattere assicurativo, su profili inerenti questioni di carattere amministrativo e di inquadramento professionale; dall'altro, creare un Forum di discussione e di ascolto.

La rubrica è disponibile anche sul sito SIOT nella Sezione ad accesso riservato: I Servizi/Angolo Giuridico e Medico Legale, aggiornata periodicamente.

Ci auguriamo, da parte Vostra, la medesima condivisione di intenti che ci ha spinto a promuovere questa iniziativa, sperando che possa implementarsi in modo aperto ai contributi che tutti i soci vorranno offrire.

I saluti più cordiali.

IL PRESIDENTE
Marco d'Imporzano

Contatti: Segreteria SIOT: Tel. 06 80691593 • E-mail: medico.legale@siot.it

LE ASL NON HANNO L'OBBLIGO DI ORGANIZZARE CORSI ECM

La Corte di Cassazione, con la sentenza **n. 21817 del 20.10.2011**, ha stabilito che a carico delle Asl *"non sussiste alcun obbligo di predisporre e organizzare corsi di formazione e aggiornamento per i propri medici, né (...) un diritto di questi ultimi di ottenere direttamente dall'Asl di appartenenza la promozione e l'organizzazione di tali attività"*.

La fattispecie concreta portata all'attenzione della Suprema Corte, riguardava la vicenda di un medico che aveva richiesto un risarcimento danni nei confronti di un Asl, poiché quest'ultima non aveva organizzato corsi di formazione: circostanza questa che, a dire del medico, avrebbe reso impossibile a quest'ultimo avanzamenti di carriera.

Orbene, il giudice di legittimità, con la richiamata pronuncia, ritiene che il comportamento dell'Azienda *"potrebbe essere legittimamente censurato"* soltanto nel caso in cui impedisca, in modo ingiustificato, ai medici la partecipazione alle iniziative di formazione continua, ma, al contrario, nessun obbligo è posto a carico dell'Asl di organizzare corsi di formazione.

D'altro canto, continua la Corte di Cassazione, *"le Asl, analogamente ai possibili organizzatori e produttori di formazione ECM (quali ad esempio Università, IRCCS, Ordini), devono essere accreditate (il nuovo sistema di formazione continua in medicina, Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 288 del 2009, S.O.) e l'accredito può essere revocato, in via temporanea o definitiva nel caso di mancato rispetto delle indicazioni ricevute dall'Ente accreditante (Commissione, Regioni, Provincie)"*, ragion per cui se le aziende non sono accreditate come provider, non è automatico che debbano attivare la formazione.

➡ LA RESPONSABILITÀ DEL IL MEDICO CHE ALTERA LA CARTELLA CLINICA

La Corte di Cassazione ribadisce principi noti ma sempre soggetti a raffinamenti progressivi nella costante casistica della colpa medica in relazione alla tenuta della cartella clinica.

Con la sentenza del 21 novembre scorso (n. 42917), la Quinta Sezione Penale della Suprema Corte, nella sentenza citata, affronta la problematica della punibilità del medico in servizio presso una struttura sanitaria pubblica (avente dunque la qualità di pubblico ufficiale) per l'infedele compilazione della cartella clinica.

Nella fattispecie concreta, il medico non aveva eseguito l'annotazione tempestiva sul diario clinico giornaliero delle informazioni concernenti lo stato di salute ed il trattamento terapeutico da somministrare al paziente, successivamente deceduto.

Orbene, la Corte di Cassazione, con la richiamata sentenza afferma che *"Risulta quindi accertato che successivamente alla data indicata nel diario giornaliero sono stati indicati fatti (la visita medica, la terapia della somministrazione di tre sacche di plasma) **non contestualmente al loro verificarsi**. In tal modo, il diario clinico, dopo la sua definitiva formazione per il giorno (OMISSIS), dopo la contestuale fine dell'analisi clinica e delle disposizioni terapeutiche del medico, dopo l'uscita del documento dalla disponibilità integrativa del suo autore, **ha subito successivamente un'aggiunta**, che ne ha alterato il contenuto e conseguentemente la funzione. La finalità dell'atto – assolutamente correlata alla sua immodificabilità – è quella di rispecchiare in maniera assolutamente fedele il decorso e l'evolversi della malattia e degli altri fatti clinici rilevanti, progressivamente e contestualmente al loro verificarsi. (...) La cartella clinica è caratterizzata (...)dalla funzione della documentazione di attività compiute (o non compiute) dal pubblico ufficiale che ne assume la paternità. **Ne deriva che le modifiche, le aggiunte, le alterazioni e le cancellazioni integrano falsità in atto pubblico, punibili in quanto tali**".*

Dunque, eventuali aggiunte tardive, modifiche e alterazioni apportate alla cartella clinica da parte del medico, nell'esercizio delle sue funzioni, integrano la fattispecie di falsità in atto pubblico, reato previsto e punito dal codice penale ai sensi dell'art. 476.